

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 221 DEL 24.06.2019

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 2000 N. 150

L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	X
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	X
TOSI SILVIO	ASSESSORE	X
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	X
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	X
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	X
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 2000 N. 150

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 7.6.2000, n. 150, avente ad oggetto: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'art. 7, che testualmente reca:

“1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.”;

Visto il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, all'oggetto: *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.”;*

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 in cui si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, il portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice *“pro tempore”* delle amministrazioni stesse;

Ritenuta la necessità di avvalersi della figura del portavoce prevista dalla Legge 7.6.2000, n. 150, al fine di garantire e migliorare i flussi comunicativi con i mass media mediante una gestione professionale e sistematica dei rapporti di carattere politico istituzionale con i mezzi di informazione;

Viste e richiamate, per quanto attiene la qualificazione del rapporto con il portavoce, i compiti che lo stesso è tenuto a svolgere e le modalità di incarico dello stesso:

- la deliberazione n. 70 del 21 settembre 2011 della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Liguria – che testualmente reca: *“.....Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi d’informazione. Il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all’Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall’organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell’amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un’elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo*

dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione... ”;

- la deliberazione n. 19/2015 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato per la quale il conferimento dell'incarico di portavoce attribuito ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 150/2000, posto il legame fiduciario che lo connota, porta a porre il conferimento al di fuori del perimetro degli incarichi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- la deliberazione n.337/2014/PAR del 12.05.2017 della Corte dei Conti sez.controllo per il Veneto, con la quale la stessa ha avuto modo di chiarire che per incarico di portavoce, sulla base del tenore letterale della norma e del carattere fiduciario della funzione assegnata, si ritiene si possa aderire alla interpretazione secondo la quale non operano i vincoli di cui all'Art.7 co.6 d.lgs.165/01 in considerazione del fatto che la figura di portavoce con funzioni di comunicazione all'esterno delle decisioni politico istituzionali assunte dall'Ente (Sez. Riunite in speciale composizione sentenza 24/2016/EL) risulta assimilabile agli incarichi cd di Staff di cui all'art.90 del Tuel, anche in considerazione di quanto chiarito dalla Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento della Funzione Pubblica del 07/02/2002, con la quale si afferma che a differenza dell'ufficio Stampa, la figura del portavoce sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice pro-tempore delle Amministrazioni;

Rilevato che anche altra giurisprudenza contabile ha avuto modo di assimilare la figura del portavoce non tanto a forme di collaborazione autonoma o consulenze (Sez. Controllo Lombardia 111/2011) quanto piuttosto agli incarichi di diretta collaborazione con gli organi di governo degli enti territoriali (sez. Controllo Campania 193/2012) con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all'art.6 co.7 D.L. 78/2010, configurandolo invece in un rapporto di lavoro a tempo determinato con un soggetto esterno alla P.A. che dovrà soddisfare analogamente ai rapporti ex art. 90 del TUEL, i limiti di cui all'art.9 co. 28 D.L. 78/2010;

Ritenuto che l'incarico di portavoce, come delineato dalle norme e disposizioni sopra richiamate, prefigura l'instaurazione di un rapporto di carattere preminentemente fiduciario tra Sindaco ed il portavoce stesso;

Considerato che la figura del portavoce, per come delineata, non trova riferimento con nessuna risorsa umana interna al Comune, per cui risulta necessario ed opportuno avvalersi di una figura professionale esterna, come già avvenuto nelle precedenti legislature;

Ritenuto che l'incarico di che trattasi, dato il suo carattere prevalentemente, se non esclusivamente, fiduciario, possa avvenire mediante affidamento diretto *“intuitu personae”*, previa verifica e valutazione dell'effettiva idoneità professionale dell'incaricato dimostrata mediante curriculum;

Considerato che l'incarico *“intuitu personae”* si giustifica, anche secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nei confronti di quelle figure che operano come alter ego del titolare dell'organo di governo per la cui scelta l'ordinamento attribuisce, in ragione delle loro funzioni, *“rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina”* (cfr. Corte Cost., sent. 24.06.2010, n. 224);

Rilevato che l'incarico in oggetto risulta tra quelli esclusi dall'applicazione dei disposti del vigente regolamento comunale recante per oggetto: *“Regolamento per il*

conferimento di incarichi ad esperti con contratti di lavoro autonomo”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 22.4.2008, ai sensi dei disposti di cui all’art. 1, c.2, lett. g) ed h), del suddetto regolamento;

Evidenziato che l’incarico in esame attiene attività istituzionale stabilite dalla legge e, pertanto, non deve essere inserito nell’apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 3, c. 55, della legge 24.12.2007, n. 244;

Preso e dato atto che:

- alla figura del portavoce esterno hanno già fatto ricorso le precedenti amministrazioni;
- sul bilancio di previsione 2019/2021 è stata stanziata la somma per gli incarichi di portavoce, in relazione agli stanziamenti ed impegni a tale titolo assunti negli anni precedenti;

Ritenuto di approvare apposite linee di indirizzo per l’affidamento dell’incarico di che trattasi;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 150/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito in seduta il parere favorevole da parte del Segretario Generale – quale responsabile dell’UOA – Staff – Gabinetto del Sindaco - Controlli amministrativi e Controllo di Gestione – ai sensi dell’art. 49, c.1, del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, non rilevando lo stesso allo stato e per sua natura per altri aspetti contabili;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la nomina del portavoce del Sindaco:
 - a) l’incarico verrà conferito con decreto sindacale a professionista esterno al Comune di Biella, previa verifica e valutazione dell’effettiva idoneità professionale dell’incaricato dimostrata mediante curriculum;
 - b) l’incarico avrà durata pari al mandato del Sindaco;
 - c) il corrispettivo onnicomprensivo per l’incarico sarà contenuto entro il limite di spesa del precedente incarico di portavoce;
 - d) incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:
 - ✓ gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - ✓ curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
 - ✓ curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli atti della Giunta e del Sindaco;

- ✓ predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del Sindaco;
- ✓ informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente dell'amministrazione comunale;
- ✓ tenere i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del Sindaco e della Giunta con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali testate giornalistiche che operano nel territorio;
- ✓ preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi;
- ✓ realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune;
- ✓ pubblicazione in tempo reale sui canali social delle ordinanze comunali, deliberazione del Giunta ritenute significative;
- ✓ organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
- ✓ pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune di Biella – in collaborazione con i competenti uffici comunali– nella parte che riguarda l'attività istituzionale del Sindaco e della Giunta Comunale;
- ✓ ogni altra attività relativa ed afferente all'incarico, che il Sindaco riterrà di attribuire e/o specificare;

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
